CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRESIDENZA

NOTA DI SERVIZIO N. 33/2020

(Integrazione nota di servizio n. 32/2020)

Attuazione anticipata delle disposizioni di servizio sullo smart working, a seguito dell'accordo 14 ottobre 2020 per l'Amministrazione Giudiziaria e del DM 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO,

facendo seguito alla nota n. 32 del 2020;

tenuto conto del confronto con le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'accordo 14 ottobre 2020 e dell'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sul lavoro agile nell'attuale fase emergenziale presso la sede di RSU della Corte di Appello di Milano e sulla cd mappatura delle attività smartabili;

letto il DPCM 3 novembre 2020 (recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace dal 6 novembre c.a.) e la circolare 6 novembre 2020 della Capo Dipartimento DOG;

premesso che non risulta che siano stati assunti dalle autorità competenti provvedimenti di chiusura generalizzata degli Uffici o riduzione dell'attività giudiziaria, neppure per le aree del territorio nazionale di cui all'articolo 3 del DPCM (c.d. "zona rossa");

ritenuto comunque di dover intervenire con urgenza in tema di smart working attesa la recrudescenza del fenomeno epidemiologico, in particolare nelle zone cd. "rosse", quale quella della Lombardia;

atteso che detto intervento deve concretarsi nel varo di immediati progetti di lavoro agile anche temporanei, che accordino ai dipendenti lo svolgimento in modalità agile del lavoro in misura anche superiore al 50% delle attività declinabili come "smartabili" e che successivamente potranno essere confermati o modificati;

Tenuto conto di quanto indicato all' articolo 5 del citato decreto in tema di tutela dei dipendenti con fragilità, laddove inserisce una specifica prescrizione affinché sia adottata "nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale";

nelle more dell'esame delle manifestazioni di interesse al lavoro agile, pervenute o che perverranno, e della conseguente sottoscrizione dei relativi programmi e tenuto conto della "mappatura" effettuata dai responsabili di ogni cancelleria e ufficio;

DISPONGONO O CONFERMANO

Tutti i progetti di lavoro agile attualmente in essere devono intendersi convertiti, in quanto compatibili e salve le integrazioni necessarie, a far data da oggi e sino alla definizione della procedura prevista, in programmi di lavoro agile, come disciplinati dall'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il 14 ottobre 2020.

Il personale in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, è tenuto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi dell'art 4 comma 2 del DM Ministro PA del 19/10/2020.

È disposta la fruibilità di ***una giornata di lavoro agile emergenziale*** *settimanale per tutto il personale, a qualunque profilo appartenente, inclusi ausiliari e conducenti.*

La sussistenza di condizioni per una maggiore percentuale di lavoro "smartabile" di determinate cancellerie o uffici della Corte - in ragione della accessibilità da remoto dei principali programmi informatici in uso -, sarà valutata dai ***responsabili di cancelleria o ufficio****, d'intesa con il coordinatore ove presente, al fine della autorizzazione alla prestazione - di regola - di* ***due giornate settimanali di lavoro agile emergenziale****.*

Ove detti criteri determinino sperequazioni tra il personale saranno valutate motivate richieste di rotazione tese ad ottenere la assegnazione a servizi con maggiore percentuale di attività smartabili, tenuto conto della necessità di addestramento e formazione.

La concessione di un numero giornate di lavoro agile maggiore di una a settimana, fatta sempre salva la continuità e produttività dei servizi, potrà esser autorizzata dai responsabili, d'intesa con i coordinatori, anche in presenza delle condizioni di fragilità e personali – come da prospetto che segue:

a) *Condizioni, adeguatamente certificate e nel rispetto delle indicazioni sul punto da parte del Ministero del Salute, tali da esporre ad un maggiore rischio di contagio* ***(fragilità)*** *e attuale convivenza con soggetti nelle dette condizioni:*

   5 giornate di lavoro agile su 5;

b) *lavoratrici nei* ***tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità*** *previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81:*

   3 giornate di lavoro agile su 5;

c) *dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con più mezzi pubblici, percorrendo una distanza di almeno cinque chilometri:*

2 giornate di lavoro agile su 5;

d) *dipendenti sui quali grava la* ***cura dei figli conviventi minori degli anni sedici*** *(v. art. 22 DL Ristori), anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per l'infanzia e gli asili nido), qualora l'altro genitore non risulti beneficiario di analoghi benefici:*

in relazione alle giornate di didattica a distanza dei figli minori ove sussistano le condizioni di legge;

Il numero di giornate settimanali di smart working sarà ridotto in caso di fruizione di giornate di assenza a qualunque titolo, coincidenti con quelle in cui sarebbe previsto il lavoro in presenza.

Le attività che verranno svolte in modalità agile dovranno essere oggetto di monitoraggio, verifica e valutazione, da parte dei responsabili e dei coordinatori, in quanto dovranno corrispondere, per qualità e quantità, alle prestazioni di lavoro in presenza.

Il lavoratore prima di svolgere attività in modalità agile deve fare la richiesta giornaliera mediante la procedura Perseo e il responsabile dell'ufficio – o altra persona incaricata - rilascerà il nulla osta.

La tutela prevista per il "lavoratore fragile" (come definito nell'art.2 p.to 2 del Decreto del Ministro della P.A. del 19-10-2020) può essere assicurata solo su debita certificazione rilasciata dagli organi medico-legali competenti. In presenza di documentazione di altro tipo (ad esempio, attestazione rilasciata dal medico competente), nelle more della necessaria rituale integrazione nei termini che precedono, provvisoriamente e in un'ottica schiettamente precauzionale, il contenuto del programma di lavoro agile assegnato al dipendente sarà adattato a quanto emerge dalla documentazione sanitaria depositata.

Si rammentano - nuovamente e a titolo esemplificativo - alcune misure di prevenzione da osservare scrupolosamente, tratte dal contesto generale del DPCM 3 novembre 2020:

- *le riunioni, l'attività di formazione, la partecipazione a convegni e a cerimonie pubbliche dovrà essere svolta con modalità a distanza;*
- *gli Uffici comunque individueranno il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, sulla base dei protocolli e delle linee vigenti e ne daranno comunicazione all'utenza;*
- *si dovrà impedire all'utenza di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla richiesta e fornitura dei servizi;*
- *L'apertura degli sportelli, che va di regola dalle ore 9 alle 13, sarà dedicata esclusivamente ai servizi che devono essere inderogabilmente erogati in presenza. La loro fruizione dovrà essere prenotata tramite un appuntamento (per mail o altra*

modalità a distanza disponibile), nell'osservanza del provvedimento del 30 0ttobre 2020 dei Capi degli Uffici del Palazzo di Giustizia.

Il presente provvedimento sarà in vigore ***sino alla cessazione della classificazione della Lombardia come zona rossa****.*

Si comunichi per l'esecuzione ai Coordinatori, ai Responsabili di uffici e Cancellerie e a tutto il personale.

Si informino l'Ordine degli Avvocati, il Magistrato delegato per i Rapporti sindacali, il Magistrato delegato per la Sicurezza nei luoghi di lavoro, le Organizzazioni sindacali e la R.S.U..

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE FF
Giuseppe ONDEI

Allegati:

- *Circolare capo DOG 6 novembre 2020;*